

ALLA SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE

ALL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO

C/O ATP DI BARI

Via Re David, 178/F

70125 – BARI

Anticipata a mezzo mail: usp.ba@istruzione.it

ALL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO

C/O ATP DI COSENZA

Corso Telesio, 17

87100 – COSENZA

Anticipata a mezzo mail: usp.cs@istruzione.it

Oggetto: Richiesta di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29.11.07, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della L. 4 Novembre 2010 n. 183, sulla mancata assegnazione provvisoria interprovinciale, classe di concorso A019, per sedi della provincia di Cosenza conferita dall'ATP di Cosenza per utilizzazioni interprovinciali a docenti ritenuti in esubero nella provincia di titolarità quando, invece, non sussisteva tale esubero, così come previsto dall'art. 2, comma 5, del CCNI del 15.06.2016 e dagli artt. 6 e 10 del CCRI del 02.08.2016 del USR CALABRIA in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente per l'a.s. 2016/2017.

Il sottoscritto prof. MARADEI Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED], docente con contratto a tempo indeterminato classe di concorso A019, titolare presso l'Istituto di Istruzione Superiore "R.Lotti – Umberto I" di Andria (BT), avendo presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale con precedenza per figlio minore di anni 12, non avendo ottenuto nessuna assegnazione x mancanza di disponibilità ed avendo preso visione del Decreto prot. n. 9546 del 18.10.2016, del Decreto prot. n. 9049 del 30.09.2016, reso pubblico in data 03.10.2016 e del Decreto prot. n. 9981 del 28.10.2016, con i quali l'ATP di Cosenza ha disposto utilizzazioni e rettifiche delle utilizzazioni interprovinciali dei docenti nella classe di concorso A019, ritenendo tale classe in esubero nella provincia di titolarità, intende inoltrare la richiesta di conciliazione emarginata in oggetto.

In particolare l'ATP di Cosenza andava a disporre, per la classe di concorso A019, l'utilizzazione dei seguenti docenti:

- BIANCO Lucia, da IISS "Q. Orazio Placco" di Venosa (PZ), sede ottenuta per trasferimento con Decreto prot. n. 7219 del 31.08.2016, a IPA Rossano con provvedimento del 18.10.2016 e, successivamente, a IPSIA Trebisacce con provvedimento del 28.10.2016;

- BLOISE Giacinto, da IISS " De Lorenzo" di Latronico (PZ), sede ottenuta per passaggio di cattedra con Decreto prot. n. 4931 del 04.07.2016 dell'ATP di Potenza, a ITC di Corigliano e, successivamente, a Liceo Scientifico di Corigliano con Decreto del 18.10.2016;
- INGEMI Paolo da Catanzaro a IPSIA di Bocchigliero e, successivamente, a ITC di Rossano;
- PIZZUTI Francesca, da Latina a IPA Rossano.

MOTIVI

L'istante, nei modi e nei termini di cui al CCNI e CCRI, richiamati in oggetto, presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, con precedenza per figlio minore di anni 12, tendente al ricongiungimento alla propria famiglia, residente nel comune di Castrovillari (CS), chiedendo, tra le preferenze, anche sedi del Distretto 29 Trebisacce, del Distretto 20 Corigliano, del Comune di Rossano e dell'intera provincia di Cosenza.

L'ATP di Cosenza predisponendo la graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale attribuendo allo scrivente punti 12 per comune di ricongiungimento e punti 6 per altri comuni.

Con i provvedimenti successivamente emessi, l'ATP di Cosenza non andava a disporre nessuna assegnazione provvisoria interprovinciale poiché i posti vacanti e disponibili nella predetta provincia venivano assegnati ai docenti sopra citati in fase di utilizzazione, riconoscendo agli stessi un diritto di precedenza perché appartenenti a ruolo in esubero nella provincia di titolarità.

Lo scrivente, ritenendo tali provvedimenti illegittimi, in data 19.10.2016, presentava formale diffida, che si allega in copia, tendente ad ottenere l'annullamento delle predette utilizzazioni con la conseguente assegnazione dello stesso ad una delle sedi richieste.

Diffida che non ha ottenuto alcun riscontro.

DIRITTO

Il CCNI citato prevede all'art. 2, comma 5, che **sono consentite operazioni di utilizzazioni a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso di nella provincia di appartenenza.**

Inoltre, tale principio è confermato dall'art. 6, ultimo comma, del CCRI dell'USR Calabria, riportato in oggetto.

L'ATP di Cosenza, invece, non ha tenuto conto di tali disposizioni contrattuali ed in particolare dell'art. 6, ultimo comma, e dell'art. 10, comma 9, del CCRI USR Calabria del 02.08.2016, nel quale si ribadisce espressamente il principio sancito nell'art. 2, comma 5, del CCNI sopra richiamato.

Dagli atti ufficiali pubblicati dai vari diti degli ATP di provenienza dei predetti docenti, la classe di concorso A019 non risulta in esubero in nessuna di dette province.

In particolare l'ATP di Potenza, con Decreto prot. n. 5655 del 21.07.2016, che si allega in copia, andava a pubblicare le classi di concorso in esubero e, tra queste, non risultava la classe di concorso A019.

Inoltre, lo stesso ATP di Cosenza, con provvedimenti del 3/10/2016 e del 5/10/2016, andava a disporre 10 assegnazioni provvisorie interprovinciali e, addirittura, in data 17/10/2016, andava a pubblicare la disponibilità dei posti da conferire a contratto a tempo determinato, con 3 posti disponibili per la classe di concorso A019.

Pertanto, i docenti citati risultavano già titolari di sede non potevano essere ritenuti appartenenti a classe di concorso in esubero, **poiché non vi era esubero**, e, quindi, non potevano essere ammessi a partecipare ad utilizzazioni interprovinciali.

Per la provincia di Latina si fa rilevare che, 3 docenti, con provvedimento del 23/09/2016 hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale per detta provincia e che, 6 posti, in data 12/10/2016, sono stati conferiti per contratto a tempo determinato.

Per la provincia di Catanzaro si evidenzia che, con provvedimento del 03/10/2106, 5 docenti hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale così come, ulteriori 5 docenti, con provvedimento del 05/10/2016.

I provvedimenti sopra richiamati sono stati emessi tutti prima dei provvedimenti emessi dall'ATP di Cosenza.

Alla luce di quanto sopra, sia in considerazione della normativa contrattuale sopra richiamata e sia per la prodotta diffida citata, l'ATP di Cosenza avrebbe dovuto verificare la permanenza della situazione di esubero in dette province prima di procedere al richiamato provvedimento di utilizzazione.

PQM

Si chiede la convocazione di conciliazione al fine di dirimere il contenzioso in essere con l'ATP di Cosenza in materia di utilizzazione e mancata assegnazione provvisoria dell'istante per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui ha riconosciuto la precedenza, in fase di utilizzazione, a docenti risultati non in esubero nella classe di concorso A019 nella provincia di titolarità, con conseguente annullamento del provvedimento di utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale allo stesso secondo l'ordine riportato in domanda a partire dall'IPSIA di Trebisacce, dove è stata utilizzata la docente BIANCO Lucia e, in subordine, sulle altre sedi riportate in domanda e sopra richiamate.

Ai fini del risarcimento si riserva azione poiché, la mancata assegnazione provvisoria interprovinciale dell'istante, continua a produrre un danno economico rilevante per spostarsi e/o risiedere ad Andria, comune della sede scolastica di titolarità, rispetto a Castrovillari (CS) dove risiede con la propria famiglia.

Si riserva di conferire delega legale o sindacale al momento della convocazione che dovrà avvenire al seguente domicilio:

Email: 

Allegati vari:

- 1- Decreto USR Basilicata del 21/07/2016, prot. n. A00USPPZ n. 5655/U;
- 2- Decreto USR Calabria del 18/10/2016, prot. n. 9546;
- 3- Decreto USR Calabria del 28/10/2016, prot. n. 9981;
- 4- Diffida del 19/10/2106.

Castrovillari li, 31.10.2016

L'Istante
Prof. Vincenzo Maradei

